



Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile

A.C. 2607-2972-3099-B

Dossier n° 144 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
1 marzo 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2607-2972-3099-B
Titolo:	Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	VIII Ambiente
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera e modificato dal Senato consiste di un solo articolo, che delega il Governo al riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile per finalità di revisione complessiva della normativa di riferimento.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che la delega deve essere esercitata entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con l'adozione di uno o più decreti legislativi di ricognizione, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile.

I decreti legislativi, "nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea", dovranno provvedere al riordino e all'integrazione delle disposizioni normative vigenti nei seguenti ambiti:

- a) attività di protezione civile, ovvero di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite;
- b) organizzazione di un sistema policentrico, che operi a livello centrale, regionale e locale;
- c) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
- d) partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle attività di protezione civile e misure volte alla promozione e al sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore;
- e) partecipazione e collaborazione delle università e degli enti ed istituti di ricerca;
- f) istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di emergenza comunali;
- g) disciplina dello stato di emergenza, in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza, nonché al regime derogatorio all'ordinamento giuridico vigente;
- h) previsione di disposizioni che individuino, a regime, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile;
- i) disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile. Al Senato è stata soppressa la previsione relativa alle dotazioni del Fondo nazionale di protezione civile, del Fondo per le emergenze nazionali e del Fondo regionale di protezione civile;
- j) disciplina, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (inciso aggiunto al Senato, relativo alla progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria) delle procedure finanziarie e contabili cui soggiacciono i commissari delegati titolari di contabilità speciale, nonché disposizioni inerenti il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti nella gestione commissariale e negli eventuali giudizi pendenti, e nella funzione di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione di ogni commissario delegato determinatasi fino alla cessazione dello stato d'emergenza;
- k) disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali

condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

l) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile;
m) modalità di partecipazione del Dipartimento della protezione civile all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione.

Il comma 2 dispone che i decreti legislativi provvedono ad assicurare il coordinamento e la coerenza terminologica in materia di protezione civile, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile;
- b) individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina di cui al comma 1;
- c) raccordo delle attività di pianificazione svolte ai diversi livelli con quelle di valutazione ambientale e di pianificazione territoriale nei diversi ambiti e di pianificazione strategica;
- d) omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile;
- e) individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati alle relative intensità e estensione e alla capacità dei territori di farvi fronte;
- f) ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie già incluse nella [legge n. 225/1992](#), oltre che negli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi, contenenti disposizioni che producono effetti a regime nell'ambito della materia oggetto di riordino;
- g) introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi;
- h) introduzione dell'esonero dalle pratiche di autorizzazione per l'installazione di stazioni di monitoraggio o stazioni idrometeorologiche ai fini di protezione civile;
- i) integrazione del Servizio nazionale della protezione civile con la disciplina in materia di protezione civile dell'Unione europea;
- l) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** dispone che i decreti legislativi provvedono altresì alla semplificazione normativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, degli estremi della vigente disposizione della fonte normativa originaria oggetto di riassetto, della disposizione dell'Unione europea, della giurisprudenza dell'Unione europea o costituzionale attuata, in modo che sia agevolmente ricostruibile il percorso previgente, o, in alternativa o in aggiunta, redazione di una tabella di raffronto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale in concomitanza con la pubblicazione del decreto legislativo delegato;
- b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;
- d) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle giurisdizioni superiori;
- e) indicazione esplicita delle norme abrogate.

Il **comma 4** stabilisce che i decreti legislativi, nel disciplinare i settori e le materie ivi indicati, devono provvedere:

- alla definizione dei criteri da seguire al fine di adottare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti delegati, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al [comma 2 dell'articolo 5 del D.L. 343/2001](#);

Tale comma prevede la predisposizione degli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali.

- all'individuazione degli ambiti nei quali le regioni esercitano la potestà legislativa e regolamentare.

Il **comma 5** stabilisce le modalità per l'adozione dei decreti legislativi, che saranno emanati:

- su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento della protezione civile;
- di concerto con il Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione e con i Ministri interessati, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, del parere del Consiglio di Stato (entro trenta giorni) e dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi inutilmente tali termini, i decreti legislativi sono comunque adottati.

Il **comma 6** reca la clausola riguardante l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** delega il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, all'emanazione di disposizioni integrative e correttive, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

Tipologia del provvedimento

Si tratta del testo unificato di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare, approvato in prima lettura dalla Camera e modificato dal Senato. Durante l'esame in prima lettura, il Comitato per la legislazione aveva espresso il proprio parere favorevole con due condizioni e due osservazioni, nella seduta del 15 luglio 2015. Risulta accolta la prima condizione, concernente la riformulazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, al fine di eliminare la facoltà di opzione al legislatore delegato.

L'esame in seconda lettura è limitato alle parti modificate al Senato, ove, oltre ad una correzione meramente formale, sono state apportate unicamente modificazioni testuali volte a recepire le condizioni formulate nel parere della Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente ai profili di copertura finanziaria.

Omogeneità delle disposizioni

Il testo unificato è omogeneo, delegando il Governo al riordino del Sistema nazionale della protezione civile.